

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)

Relazione illustrativa

Premessa

L'articolo 62 della l.r.41/2005 rimandava a successivo regolamento regionale la definizione dei seguenti elementi:

- 1.i requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali richiesti alle strutture residenziali e semiresidenziali (articolo 21, della l.r. 41/2005) che devono ottenere il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento;
- 2.i requisiti organizzativi e di qualità, i requisiti organizzativi specifici, nonché le modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari, richiesti alle strutture (articolo 22, l.r. 41/2005) soggette all'obbligo di comunicazione di avvio di attività;
- 3.i criteri per la composizione e il funzionamento della commissione multidisciplinare prevista dall'articolo 20, comma 3 della l.r. 41/2005;
- 4.la composizione e la procedura di nomina della Commissione regionale per le politiche sociali;
- 5.i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato.

Nel regolamento, approvato con DPGR 26 marzo 2008, n. 15/R, la "descrizione", ovvero il quadro delle caratteristiche e delle funzioni proprie di ogni categoria di strutture, così come individuate dall' articolo 21 della l.r. 41/2005, emerge da una lettura integrata che tiene conto degli elementi strutturali, organizzativi e, in particolare, della caratterizzazione degli utenti accolti e della quantità e qualità del personale impiegato. Tali aspetti vanno correlati con la graduazione dell'intensità assistenziale e della complessità organizzativa già presenti in legge e assunti nel Regolamento come basi sulle quali modulare i parametri del personale operante nelle strutture che necessitano di autorizzazione.

Per le strutture previste all'articolo 22 della l.r. 41/2005, non soggette ad autorizzazione al funzionamento bensì all'obbligo di comunicazione di avvio di attività, il regolamento ha individuato i requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e l'erogazione delle prestazioni, i requisiti organizzativi specifici nonché le modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari. In maniera analoga alle strutture soggette ad autorizzazione, per le strutture previste dall'articolo 22 della l.r. 41/2005 sono state elencate le tipologie di utenti accolti, provvedendo così a definire la corretta rispondenza tra i bisogni dell'utenza e le caratteristiche delle strutture stesse.

L'esigenza di cambiamento

Il regolamento adottato con il DPGR 15/R/2008 ha raggiunto l'importante obiettivo di uniformare la previgente disciplina, contenuta in leggi regionali e in disparati atti amministrativi: l'aspetto innovativo di tale strumento è da cogliersi nell'unitarietà che lo caratterizza e che ha permesso di leggere secondo criteri omogenei e confrontabili il complesso degli elementi peculiari che investe tutto il sistema nel quale operano le strutture sociali e socio-sanitarie.

Dall'ambito di applicazione di tale regolamento sono state escluse le strutture già operanti, purché in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento e, nello stesso tempo, ai fini di una maggiore omogeneità nel sistema, con apposita modifica della l.r. 41/2005 (l.r. 57/2007), è stato previsto per

le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria o che avessero una richiesta di autorizzazione in corso, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, di poter concludere il percorso autorizzativo secondo le rispettive normative vigenti.

Col passare del tempo è stata rilevata la necessità di:

- a) uniformare l'intero regime dei requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione al funzionamento, in coerenza con il sistema di accreditamento disciplinato dalla l.r 82/2009, al fine di ridurre così il divario che si era venuto a creare, nel percorso di miglioramento della qualità, fra le strutture autorizzate prima e dopo l'entrata in vigore del vigente regolamento;
- b) prendere atto delle richieste avanzate dal territorio, a fronte dell'esigenza di fornire servizi sempre più specializzati di fronte a bisogni crescenti e diversificati, mantenendo un forte presidio dell'appropriatezza degli interventi e calibrando l'intensità assistenziale e la complessità organizzativa rispetto alle possibili risposte fornite dal sistema sociale e socio-sanitario del territorio toscano.

Strutture soggette ad autorizzazione

Per uniformare l'intero sistema dei requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione al funzionamento, è stata introdotta una differenziazione nell'applicazione del regolamento a seconda che si tratti di:

- 1) strutture di nuova istituzione, che devono richiedere nuova autorizzazione;
- 2) strutture già operanti che intendono trasferirsi in altra sede ovvero modificare la tipologia di servizio erogato, che, per il tipo di cambiamenti da apportare, devono richiedere nuova autorizzazione;
- 3) strutture già operanti che intendono incrementare il numero di posti letto ovvero modificare la destinazione d'uso di locali o spazi, che, dato che si tratta di cambiamenti di minore entità, sono tenuti ad integrare l'autorizzazione già in loro possesso, limitatamente a quanto modificato, ma devono comunque adeguarsi ai requisiti organizzativi e professionali previsti dal regolamento;
- 4) strutture già operanti che non intendono effettuare alcun cambiamento, che, per mantenere l'autorizzazione già in loro possesso, devono adeguarsi ai requisiti organizzativi e professionali previsti dal regolamento.

Ciò da un lato consente alle strutture già autorizzate di effettuare significativi miglioramenti strutturali, che fino a questo momento sono stati molto contenuti e, dall'altro lato, fornisce una guida esaustiva sulla procedura di autorizzazione, rivolta a tutte le strutture.

Per rispondere ai nuovi bisogni assistenziali, è stato aggiornato l'allegato A, al precedente regolamento, contenente per ciascuna tipologia di struttura l'individuazione dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali. Il nuovo allegato A prevede nuovi moduli all'interno di alcune strutture, prendendo così atto di alcune esperienze positive nell'erogazione dei servizi che il territorio ha già messo in campo, coniugando appropriatezza degli interventi e sostenibilità del sistema: a ciò si deve per esempio l'introduzione, all'interno delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) del modulo BIA (Bassa Intensità Assistenziale) e del modulo con disabilità cognitivo comportamentale all'interno della Struttura semiresidenziale per anziani. Inoltre nelle Residenze Sanitarie assistenziali per Disabili (RSD) è ammessa la permanenza oltre i 65 anni di età, ove possibile, solo nel caso in cui il Piano di Assistenza Personalizzato (PAP) ne individui tempi ed obiettivi.

Nella struttura residenziale a carattere comunitario per persone adulte disabili, prevalentemente non in situazione di gravità, la Comunità Alloggio Protetta (CAP), la capacità ricettiva massima è stata prevista anche per 10 posti letto, organizzati in due nuclei di 5 persone, in coerenza con le previsioni contenute nella legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

Ciò consente di diversificare l'offerta assistenziale e di fornire un servizio appropriato per ciascuna persona accolta, con l'obiettivo della personalizzazione e, nello stesso tempo, della sostenibilità economica.

Risultano confermate le funzioni della commissione multidisciplinare, della quale si avvale il comune per il controllo sulle strutture rientranti nel regolamento: è stato ribadito che il comune rilascia nuova autorizzazione e consente il mantenimento dell'autorizzazione già data, alle strutture, soggette ad autorizzazione, che siano in regola con quanto richiesto dal regolamento.

Strutture soggette a comunicazione di avvio di attività

Parallelamente è stata data attuazione all'articolo 22, comma 1, lettera b) della l.r. 41/2005, che richiama la necessità di attingere alle indicazioni del Piano sanitario e sociale integrato regionale per individuare i requisiti delle “comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità per soggetti di diverse fasce di età per un numero non superiore a sei soggetti”, nell'ambito di percorsi sperimentali, tesi a verificare la fattibilità e la sostenibilità di nuovi modelli assistenziali: tali modelli, caratterizzati da bassa complessità organizzativa e bassa intensità assistenziale, sono stati descritti nell' allegato B al nuovo regolamento.

Infatti l'articolo 14, comma 5, della l.r. 41/2005 prevede la sperimentazione di modalità per l'accoglienza di persone che presentano problematiche e bisogni non riconducibili alle caratteristiche delle strutture individuate dagli articoli 21 e 22 della stessa legge.

Qualora si presenti la necessità di dare risposta a problematiche inerenti la fragilità personale e sociale, la disabilità ed il disagio relazionale, in particolare attraverso formule organizzative di carattere innovativo e tali da razionalizzare l'impiego delle risorse e da valorizzare le relazioni tra le persone, soggetti pubblici e privati possono presentare alla Regione progetti di sperimentazione. Tali progetti sono da realizzare in determinati territori previo controllo di conformità, da parte degli enti territoriali competenti, agli atti della programmazione regionale e locale.

In questa logica, l'allegato B recepisce le istanze provenienti dal territorio, descrive le caratteristiche, individua l'utenza accolta ed elenca i requisiti per:

=appartamenti per anziani

=appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani

=appartamenti per il Durante e Dopo di noi

Per tali ragioni, solo per queste strutture, il comune deve attivare la commissione di vigilanza, al fine di presidiare in modo forte la risposta assistenziale e l'attuazione del modello sperimentale, invece, per le altre strutture elencate dall'articolo 22, rimane in capo al comune la mera facoltà di avvalersi della commissione.